

REPUBBLICA ITALIANA

Annó 71° - Numero 26

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì 23 giugno 2017

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

STATUTI

COMUNE DI SPADAFORA

—

COMUNE DI ERICE

MODIFICHE

—

COMUNE DI TERRASINI

MODIFICA

SOMMARIO

Statuto del comune di Spadafora	Pag.	3
Statuto del comune di Erice (Modifiche).	»	13
Statuto del comune di Terrasini (Modifica).	»	14

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

STATUTO DEL COMUNE DI SPADAFORA

(Città metropolitana di Messina)

Lo statuto del comune di Spadafora è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 33 del 10 luglio 1993.

Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto, approvato dal consiglio comunale con delibera n. 29 del 18 ottobre 2016.

Titolo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 *Il comune*

Il comune di Spadafora è un ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente statuto.

Il comune garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, alle attività politico-amministrative dello stesso. Ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo culturale, sociale ed economico.

Art. 2 *L'autogoverno*

L'autogoverno della Comunità si realizza attraverso l'autonomia statutaria e la potestà regolamentare, secondo i principi dello Statuto della Regione siciliana, della Costituzione, della legge generale dello Stato e della legge della Regione siciliana.

Art. 3 *Lo statuto*

Il presente statuto stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare specifica:

- 1) le attribuzioni degli organi;
- 2) i principi dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- 3) le forme di collaborazione con altri comuni e altri enti;
- 4) le forme di partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, del diritto di udienza;
- 5) le modalità di coordinamento degli interventi per l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili.

La revisione o l'abrogazione dello statuto è approvata con le modalità e con le maggioranze stabilite per la prima approvazione dello stesso.

L'abrogazione dello statuto è consentita solo se contestuale all'approvazione di un nuovo statuto.

La stessa disposizione di cui al precedente comma si applica per i regolamenti previsti dallo statuto.

Art. 4 *I regolamenti*

Il comune, in conformità delle leggi, emana i regolamenti:

- a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;

- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

L'iniziativa spetta al sindaco, al presidente del consiglio comunale, ad almeno un quinto dei consiglieri assegnati al comune ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente statuto.

I regolamenti comunali entrano in vigore e diventano esecutivi nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione approvativa.

I regolamenti devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 5

Natura giuridica e principio di sussidiarietà

Il comune è persona giuridica territoriale.

È altresì circoscrizione di decentramento statale e regionale.

Il comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, ha autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché impositiva e finanziaria, secondo quanto previsto dal presente statuto, dai regolamenti comunali e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla disciplina statale e regionale, secondo le rispettive competenze.

Il comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà; svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, secondo modalità previste dai relativi regolamenti.

Art. 6

Territorio e sede

Il comune di Spadafora comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto centrale di statistica.

Il territorio si estende per Km² 10,30 e confina con i comuni di Venetico, Rometta e con il Mar Tirreno.

Il territorio del comune comprende la frazione di San Martino.

Nel capoluogo è istituita la sede del comune e dei suoi organi istituzionali.

Alle variazioni territoriali si provvede con legge della Regione, previo referendum della popolazione.

Art. 7

Stemma e gonfalone

Il comune ha un suo gonfalone ed uno stemma concessi con decreto del Presidente della Repubblica datato 25 marzo 1993, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1993 e trascritto nel registro araldico dell'archivio centrale dello Stato, in data 25 maggio 1993.

Lo stemma è così descritto: "troncato semipartito: nel primo, d'oro, all'aquila di nero; nel secondo, di rosso, al braccio armato di argento, movente dal lembo sinistro del campo, con la mano di carnagione, impugnante la spada,

d'argento, posta in sbarra, con la punta all'insù; nel terzo, di azzurro, agli otto bisanti d'oro, posti due, due, due, due. Ornamenti esteriori da comune".

Il gonfalone è così descritto: "drappo di bianco, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto bianco, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento".

L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

La festa del Santo Patrono è fissata nella giornata del 19 marzo, in cui si celebra la ricorrenza di San Giuseppe.

Art. 8

Finalità

Nell'ambito delle funzioni e delle competenze attribuitigli, il comune provvede:

a) ad attuare un organico assetto del territorio al fine di pervenire ad uno sviluppo programmato ed eco-compatibile degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali, degli impianti industriali, turistici, commerciali, agricoli;

b) a favorire le attività imprenditoriali nelle varie articolazioni;

c) a ricercare, per l'attuazione concreta delle suddette iniziative, ogni possibile intesa con gli enti di volta in volta interessati, mettendo in atto gli strumenti normativi previsti, quali conferenza di servizi, accordi di programma, patti territoriali e sportello unico;

d) a garantire il diritto alla salute, assumendo adeguate iniziative per combattere e prevenire ogni forma di inquinamento e di alterazione dei cicli biologici della vita e mettendo in atto strumenti idonei a renderlo effettivo ed a garantire altresì un efficiente servizio di assistenza sociale, in relazione, soprattutto, ai problemi degli anziani, dei minori, degli inabili e degli invalidi, con particolare riguardo alle fasce economiche più deboli della società ed alle famiglie economicamente disagiate;

e) a garantire l'istruzione e a promuovere la formazione professionale quale strumento sociale, per l'incremento delle opportunità professionali e per favorire la riconversione produttiva;

f) a promuovere la diffusione della cultura nelle sue varie articolazioni e forme con particolare riguardo alla storia locale, alle tradizioni ed ai costumi del luogo;

g) a tutelare i valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento ai valori della famiglia e del volontariato, garantendo un accesso privilegiato alle organizzazioni operanti in tali settori e nei servizi sociali;

h) a valorizzare i beni ambientali, culturali, naturalistici, assumendo ogni iniziativa per la loro tutela ed il loro recupero anche al fine di consentire migliori condizioni di fruibilità per i cittadini;

i) a valorizzare il paesaggio, individuato come elemento caratterizzante il territorio comunale, ed assumere ogni iniziativa, anche pianificatoria, per la sua tutela;

j) a valorizzare le libere forme associative e promuovere organismi di partecipazione popolare sull'amministrazione locale, anche su base di frazioni, quartieri, rioni e borghi;

k) a favorire l'utilizzo del tempo libero, lo sviluppo delle espressioni artistiche e la pratica dello sport;

l) a promuovere iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

m) a garantire l'acqua come bene comune pubblico;

n) ad essere comune per la pace.

Art. 9

Principi dell'attività amministrativa

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 8, il comune assume il principio della programmazione gestionale come metodo di intervento ed i principi della pubblicità e della trasparenza, della economicità ed efficacia e definisce gli obiettivi della propria azione assumendo, altresì, come metodo la valutazione della congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, coordinati con gli strumenti programmatori della Regione e degli altri enti locali e garantendo la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte della comunità così come previsto nei successivi articoli.

Il comune adegua la struttura burocratica trasformandola in "un sistema aperto" in grado di saper recepire gli stimoli esterni e rispondere in maniera adeguata, in modo da raggiungere un equilibrio dinamico con l'ambiente esterno e diventare volano delle esigenze sempre più complesse e variegate della comunità amministrata.

A tal fine promuove la formazione del personale dipendente, atta a stimolare il cambiamento di "cultura", di criteri e logiche di gestione, orientati a governare e migliorare la qualità e la comprensione dei processi, coinvolgendo tutti i soggetti interessati siano essi cittadini, imprenditori, parti sociali.

Promuove, altresì, la comunicazione organizzativa integrata al fine di generare comportamenti motivati e una gestione partecipativa con il supporto di strumenti efficaci e tecnologicamente innovativi.

Art. 10

Compiti del comune

Il comune gestisce servizi propri, ai sensi delle norme del presente statuto.

Il comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e leva militare.

Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo.

Il comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge.

Art. 11

Albo pretorio

Il comune istituisce l'albo pretorio *on line* nel proprio sito istituzionale per la pubblicazione di atti, di avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Le deliberazioni, le determinazioni, le ordinanze, nonché tutti gli atti monocratici di natura gestionale ricevono adeguata pubblicazione mediante affissione di copia integrale di esse all'albo dell'ente, per 15 giorni consecutivi, salvo diverse specifiche disposizioni di legge.

Art. 12

Ufficio relazioni con il pubblico

L'ufficio relazioni con il pubblico assicura l'assistenza necessaria ai cittadini al fine di:

a) attuare una reale comunicazione, considerando la stessa un servizio essenziale, sia ai fini della trasparenza che della partecipazione, adottando come metodo la semplificazione dei linguaggi;

b) porre in atto servizi all'utenza per l'effettiva partecipazione ai procedimenti;

c) effettuare la valutazione ed il monitoraggio sulle tipologie di informazioni richieste e fornite;

d) effettuare la valutazione delle esigenze dell'utenza e del loro monitoraggio;

e) attuare iniziative di comunicazione di pubblica utilità ed, in particolare, curare le seguenti tipologie di informazione ai cittadini: propedeutica in materia di protezione civile e delle sue forme organizzative; preventiva circa gli eventi e le situazioni di crisi che possono verificarsi sul territorio e le relative misure di emergenza;

f) supportare gli organi ed uffici dell'ente;

g) rilevare e valutare l'indice di soddisfazione dell'utenza;

h) agevolare i rapporti tra pubblica amministrazione ed utenza proponendosi come primo nucleo di sportello unico interno, mediante l'interconnessione informatica con tutti gli uffici dell'ente; l'attuazione del protocollo informatico; il dialogo telematico con siti pubblici e specializzati;

i) curare la presenza *on line* del comune, nel proprio sito telematico; l'applicazione delle tecnologie di rete ed, in particolare, l'istituzione della rete civica, quale rete partecipativa e collaborativa; mettere a disposizione gli strumenti tecnici per permettere al cittadino l'informazione anche dagli altri enti pubblici.

Nell'ambito dei principi di cui al comma 1 del presente articolo, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi detta le norme per il funzionamento dell'U.R.P.

Titolo II

PARTECIPAZIONE POPOLARE – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E ACCESSO AI DOCUMENTI – REFERENDUM

Art. 13

Partecipazione dei cittadini

Il comune garantisce la partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi e, pertanto:

a) valorizza le libere forme associative e promuove organismi a carattere associativo di partecipazione popolare all'amministrazione. I rispettivi rapporti sono disciplinati dal presente statuto e dal regolamento;

b) assicura il rispetto del principio del contraddittorio, sancito dalla legge regionale n. 10/1991, come modificata dalla legge regionale n. 5/2011 – principio del giusto procedimento – al fine di realizzare il contemperamento dell'interesse pubblico con le posizioni giuridiche dei privati;

c) favorisce la collaborazione partecipativa dei cittadini alla formazione dei provvedimenti amministrativi;

d) assicura il diritto di iniziativa e proposta da parte dei soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, su problemi di rilevanza generale per la migliore tutela di interessi collettivi.

Art. 14

Carattere pubblico dei documenti

Per assicurare il perseguimento delle finalità indicate ai precedenti articoli, il presente statuto afferma, in ossequio alla normativa vigente, il carattere generalmente pubblico dei documenti amministrativi del comune o, comunque, depositati presso l'amministrazione comuna-

le, fatta eccezione per quelli "riservati" per espressa indicazione di legge o per effetto di temporanea e motivata indicazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, salvo quanto stabilito al successivo articolo.

Art. 15

Diritto di accesso

Il diritto di accesso è riconosciuto a tutti, salve le esclusioni di seguito indicate, riguarda qualsiasi specie di atto, anche interno, formato dall'amministrazione o utilizzato ai fini dell'attività amministrativa. Per gli atti intermedi del procedimento, per ragioni di economia dell'azione amministrativa, l'acquisizione è limitata a quelli idonei ad incidere su posizioni soggettive dei cittadini, differendosi negli altri casi la loro acquisizione al momento dell'approvazione dell'atto finale del procedimento.

I consiglieri comunali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione di ogni provvedimento adottato dal comune e degli atti preparatori in esso richiamati, di atti e documenti anche endoprocedimentali, detenuti dall'amministrazione e che risultino necessari o utili all'espletamento del mandato, nonché di avere dagli uffici comunali tutte le informazioni necessarie all'esercizio della funzione.

Alla fine di assicurare una adeguata e preventiva informazione ai consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio, il presidente del consiglio cura la predisposizione di tutta la documentazione necessaria, nei casi previsti dal regolamento.

Il rilascio di copie di delibere o di atti e documenti, anche su supporti informatici, detenuti dall'amministrazione, richiesti dai consiglieri comunali per lo svolgimento del mandato, non è assoggettato al pagamento di diritti di visura e/o ricerca né di costi di riproduzione, fatta eccezione per i progetti e relativi elaborati grafici per i quali è sempre e comunque consentita la visione, il cui rilascio a titolo gratuito è disposto per i soli capigruppo, su richiesta degli stessi.

Il diritto d'accesso di cui al comma 1 è riconosciuto nei confronti di soggetti anche privati che gestiscono servizi pubblici.

Il diritto di accesso è esercitabile anche per l'attività dell'amministrazione disciplinata da norme di diritto privato.

Le modalità e le forme per l'effettivo esercizio del diritto di accesso dei cittadini, singoli o associati, ai documenti amministrativi sono disciplinati dal relativo regolamento. Parimenti, con norme regolamentari sono individuate le categorie di documenti formati dal comune o rientranti nella sua disponibilità sottratti all'accesso, anche al fine della tutela della riservatezza di terzi. Ove, però, strettamente necessario alla tutela delle posizioni giuridiche dedotte, il responsabile del procedimento non potrà negare il rilascio degli atti anche se gli stessi riportano dati sensibili. L'accesso agli stessi, però, potrà essere consentito solo se i dati riservati o sensibili siano stati utilizzati dal titolare in un procedimento concorsuale o, comunque, comparativo con il o i richiedenti.

In nessun caso, comunque, potrà essere interdetta l'acquisizione di copie degli atti del consiglio comunale e della giunta, nonché delle ordinanze del sindaco, comunque emanate e delle determinazioni dei funzionari. In ogni caso l'acquisizione sarà consentita nella misura necessaria alla tutela delle posizioni giuridiche dedotte, con possibi-

lità, quindi, di consegna di stralci dei documenti richiesti, ove gli stessi coinvolgono posizioni meritevoli di riservatezza.

Art. 16

Procedimento amministrativo

L'avvio del procedimento amministrativo è comunicato:

- 1) ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti;
- 2) a coloro che per legge debbono intervenire nel procedimento;
- 3) ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai soggetti destinatari, qualora da un provvedimento possa derivare loro un pregiudizio, salvo che ciò non sia impedito da ragioni di celerità da dichiararsi con apposito atto del responsabile del procedimento.

I soggetti cui è pervenuta la comunicazione hanno diritto di prendere visione ed acquisire copia di tutti gli atti del procedimento, nonché di presentare memorie e documenti.

Di ciò dovrà farsi menzione nella parte narrativa del provvedimento finale.

Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo sono disciplinate dal titolo III, artt. 8 e seguenti della legge regionale n. 10/1991 e ss.mm.ii.

Art. 17

Pubblicità del provvedimento

Qualora il procedimento interessi una generalità di soggetti, la comunicazione dell'avvio avviene mediante avviso da pubblicare all'albo pretorio *on line* ed in altri luoghi pubblici.

Art. 18

Organismi di partecipazione

I singoli cittadini, le associazioni, i comitati, gli enti portatori di interessi diffusi possono intervenire nei procedimenti, presentando istanze, proposte, memorie e documenti, purché dimostrino la sussistenza della loro legittimazione, in quanto portatori di un diritto o di un interesse legittimo.

La motivazione del provvedimento finale del procedimento dovrà dare contezza dell'intervento e delle ragioni che hanno indotto l'amministrazione a discostarsi dalle conclusioni alle quali il soggetto partecipante era pervenuto.

Art. 19

Libere forme associative e volontariato

Il comune di Spadafora, nel rispetto della reciproca autonomia, favorisce le libere forme associative e gli organismi di volontariato che non abbiano fini di lucro, facilitandone la comunicazione con l'amministrazione e promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.

Alle organizzazioni di cui al precedente comma possono essere, in particolare, riconosciuti:

- a) concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi;
- b) il patrocinio ed il sostegno del comune per attività dalle stesse organizzate;
- c) l'espressione di proposte e la richiesta di pareri;
- d) tempestiva informazione sulle materie di specifico interesse;

e) presenza di rappresentanti negli organismi di partecipazione istituiti dal comune.

Qualora le iniziative e le attività realizzate da tali associazioni ed organismi di volontariato si caratterizzino per continuità e livello qualitativo, il comune può instaurare con esse specifiche convenzioni per la gestione di strutture e servizi comunali o per rilevanti attività di riconosciuto interesse pubblico.

Art. 20

Partecipazione popolare

I cittadini, singoli o associati, esercitano l'iniziativa di intervento su problematiche locali particolarmente rilevanti e per interventi diretti alla migliore tutela di interessi collettivi mediante istanze, petizioni e proposte:

a) istanze: i cittadini singoli o associati possono rivolgere istanze al sindaco in merito a specifici problemi locali o che abbiano, comunque, riflesso sulla realtà comunale o su aspetti dell'attività amministrativa. La risposta alle istanze, riportante la motivazione, è fornita entro 30 giorni decorrenti dalla data della loro presentazione;

b) petizioni: chiunque può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze locali di natura collettiva.

La raccolta di adesioni avviene, senza formalità di sorta, in calce al testo comprendente le richieste che sono avanzate all'amministrazione. La petizione è inoltrata al sindaco che, entro cinque giorni dalla data di ricevimento al protocollo, la assegna in esame all'organo o ufficio competente e ne invia copia ai capigruppo consiliari. L'organo o ufficio competente si pronuncia in merito entro i successivi trenta giorni.

Il contenuto della decisione dell'organo o ufficio competente, unitamente al testo della petizione, è affisso all'albo pretorio *on line*.

Se la petizione è sottoscritta da almeno 100 persone, ciascun consigliere comunale può chiedere, con apposita istanza, che il testo della petizione sia posto in discussione nella prima seduta utile del consiglio comunale;

c) proposte: i cittadini esercitano l'iniziativa degli atti amministrativi di competenza del comune presentando proposte motivate sottoscritte da almeno cento residenti elettori. La proposta deve essere inoltrata alla segreteria del comune da non meno di sei presentatori, la cui sottoscrizione è autenticata nelle forme di legge. Il numero minimo prescritto dovrà essere raggiunto entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione della proposta. La proposta deve essere dettagliata in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e del suo contenuto dispositivo e deve essere redatta sotto forma di proposta di deliberazione con l'indicazione dei riferimenti normativi, delle finalità, dei motivi, nonché dell'eventuale spesa e del suo finanziamento. È trasmessa dal sindaco all'organo o ufficio competente che assume le proprie determinazioni formali in merito entro trenta giorni dalla sua trasmissione;

d) il comune garantisce il diritto dei cittadini ad essere ricevuti dagli amministratori e dai responsabili degli uffici e servizi per prospettare problemi e questioni di interesse individuale e collettivo di competenza comunale. Il regolamento sull'accesso stabilisce forme e modalità per l'esercizio del diritto di udienza garantendo l'obbligo di risposta in tempi brevi.

Art. 21

Referendum

È ammesso referendum su materie di esclusiva competenza comunale:

- a) quando venga deliberato dal consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati;
- b) quando lo richieda il 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

Hanno diritto a partecipare al referendum tutti gli elettori residenti.

Non è ammesso referendum per tutti gli atti concernenti le seguenti materie: revisione dello statuto; tributi; tariffe; bilancio; designazioni e nomine di cui all'art. 4 della legge regionale n. 32/1994; atti vincolati; piano urbanistico comunale e strumenti urbanistici attuativi; ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal sindaco e quando sullo stesso argomento è già stato indetto referendum con esito negativo nell'ultimo quinquennio.

Il quesito referendario deve essere formulato in modo da non ingenerare equivoci ed essere di immediata comprensione.

Il referendum è valido quando partecipa alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto al voto. Il quesito referendario si intende approvato quando i voti attribuiti alla risposta affermativa siano superiori a quelli attribuiti alla risposta negativa, altrimenti è dichiarato respinto.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 6, ultimo comma del presente statuto sono ammesse richieste di referendum anche in ordine ad atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al comma 3 del presente articolo.

Le norme per l'attuazione del referendum sono stabilite nell'apposito regolamento, fermo restando che, qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione di atti amministrativi o parte di essi, l'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione all'albo pretorio del comune del provvedimento consiliare di cui al comma successivo.

Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria, che ha avuto esito positivo, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato e provvedere in merito all'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Il regolamento stabilisce le modalità di ammissione del quesito referendario ed il permanere della sua attualità, una volta intervenuti atti modificativi e/o correttivi di quelli oggetto di consultazione referendaria, ed i tempi entro i quali la consultazione referendaria si dovrà tenere.

Art. 22

Consulta dei cittadini

È istituita la consulta dei cittadini migranti per favorire l'integrazione di cittadini residenti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea.

La composizione ed il funzionamento saranno disciplinati da apposito regolamento.

Art. 23

Adunanze consiliari "aperte"

Qualora si verificano accadimenti di particolare gravità o per rilevanti motivi di interesse della comunità, il sindaco o la maggioranza dei consiglieri comunali assegnati possono richiedere al presidente del consiglio comunale la convocazione di una adunanza "aperta" del consiglio, a cui potranno essere invitati a partecipare, oltre agli assessori, rappresentanti degli EE.LL., degli organismi di partecipazione popolare e di associazioni, interessati ai temi da discutere.

Il presidente del consiglio, in presenza delle condizioni di cui sopra, può, di propria iniziativa, convocare il consiglio comunale in adunanza "aperta".

Le modalità di tenuta delle predette adunanze sono stabilite nel regolamento del consiglio comunale.

Art. 24

Azione popolare

Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune.

Ai fini che precedono, agli elettori di che trattasi è consentita, salvo il limite della riservatezza ex d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l'accesso agli atti necessari all'instaurazione del procedimento.

L'ente, ove a conoscenza del giudizio, dovrà:

- a) valutare, con atto formale dell'organo competente, l'opportunità di intervenire nel giudizio;
- b) definire le modalità di regolamentazione degli esiti dello stesso.

Art. 25

Atto paritetico d'accordo

Qualora lo ritenga opportuno, al fine di un più efficace perseguimento del pubblico interesse, fatti salvi in ogni caso i diritti di terzi, l'amministrazione, a seguito delle osservazioni e proposte presentate dagli interessati, ai sensi dei precedenti articoli, può sostituire il provvedimento finale del procedimento con un atto paritetico consistente in un accordo con gli interessati stessi.

Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, l'atto paritetico è ritenuto un efficace strumento per dare contenuto alla collaborazione tra cittadino e comune nel perseguimento di pubblici interessi e maggiore speditezza dell'azione amministrativa.

Titolo III

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 26

Gli organi del comune

Sono organi del comune: il consiglio comunale, la giunta ed il sindaco.

Il comune promuove ed assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i generi nella giunta e negli organi collegiali propri, nonché negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.

La durata in carica degli organi comunali è fissata dalla legge.

Art. 27

Il consiglio comunale

Il consiglio comunale rappresenta l'intera comunità ed esercita le sue funzioni in via diretta, non essendo ammessa delegazione ad altri organi.

Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia amministrativa e funzionale che disciplina con apposito regolamento.

Il consiglio è l'organo collegiale di indirizzo e controllo politico-amministrativo, esercita le sue funzioni nelle

materie di sua competenza stabilite dallo statuto e dalla legge, in particolare dall'art. 32 della legge n. 142/1990, così come recepito dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Il consiglio svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabilite nel presente statuto e nel regolamento del consiglio comunale.

L'elezione del consiglio, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

Art. 28

Norme di funzionamento del consiglio comunale

Il funzionamento del consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica, altresì, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di prosecuzione debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

La prima convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente uscente ed è presieduta, provvisoriamente e fino all'elezione del presidente, dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

Il consiglio, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio elegge altresì un vice presidente.

In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

Il consiglio è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco.

Le convocazioni del consiglio comunale devono essere rese pubbliche mediante affissione di avviso all'albo pretorio *on line*, nonché in spazi o luoghi pubblici.

Il presidente del consiglio rappresenta il consiglio ed assicura il buon andamento dei lavori, secondo il principio di imparzialità. Convoca le sedute del consiglio comunale, oltre che su propria determinazione, su richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri.

Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio ed, unitamente ai membri della giunta, può intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.

Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima o, nei casi di urgenza, ventiquattro ore prima.

Le deliberazioni sono adottate dal consiglio comunale con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale.

Le sedute del consiglio sono pubbliche, ad eccezione di quelle nelle quali si discute su qualità di persone.

Art. 29

I consiglieri comunali

I consiglieri comunali rappresentano l'intero comune. Ad essi non può mai essere dato alcun mandato imperativo. Esercitano le loro funzioni con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio.

I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende e dagli enti dipendenti dal comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Ogni consigliere ha diritto di ricevere dai funzionari tutta la collaborazione necessaria a consentirgli l'esercizio della propria funzione ispettiva sull'attività dell'amministrazione senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione.

Tutti i consiglieri sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo comune. Al domicilio eletto saranno notificati e depositati, ad ogni effetto di legge, tutti gli atti relativi alla carica.

Art. 30

Diritto di iniziativa dei consiglieri

Ciascun consigliere comunale, secondo le modalità fissate dal regolamento del consiglio, ha diritto di presentare interrogazioni e interpellanze.

Ognuno dei consiglieri comunali esercita, a norma di regolamento, il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale, mediante proposte di deliberazione indicanti i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste e corredate dei pareri previsti dall'articolo 12 della legge regionale n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 31

Scioglimento e decadenza del consiglio comunale

Il consiglio è sciolto:

- quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge;
- quando specifiche disposizioni di legge lo prevedono.

Lo scioglimento è pronunciato con decreto del Presidente della Regione ed è emesso su proposta dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, previo parere del consiglio di giustizia amministrativa.

Il consiglio decade:

- nel caso di fusione di due o più comuni;
- nel caso di separazione o aggregazione di due o più frazioni che dia luogo a variazione del numero dei consiglieri assegnati al comune ovvero a modifica del sistema di elezione;
- nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, abbia perduto la metà dei consiglieri assegnati, e questi, nei casi previsti dalla legge, non siano stati sostituiti.

Art. 32

Revoca del presidente del consiglio comunale

Nei confronti del presidente del consiglio comunale può essere presentata una mozione motivata di revoca, sottoscritta da almeno due terzi dei consiglieri assegnati.

La mozione, votata per appello nominale ed approvata dai quattro quinti dei consiglieri assegnati, determina la cessazione dalla carica di presidente ma non da quella di consigliere comunale.

La mozione è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 33

Decadenza dei consiglieri comunali

I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, comunicato al presidente del consiglio comunale, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale, assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

A tale riguardo, il presidente del consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere, provvede a notificargli l'avvio del relativo procedimento amministrativo.

Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative dell'assenza, nonché fornire al presidente del consiglio comunale eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che non potrà, comunque, essere inferiore a venti giorni dalla data di notifica.

Scaduto tale termine, il consiglio comunale adotta le proprie motivate determinazioni in merito.

Nell'ipotesi di decadenza, di cui al comma 1 del presente articolo, il consiglio comunale provvede alla surrogazione con il primo dei non eletti della stessa lista, nella stessa seduta o in quella immediatamente successiva.

Art. 34

Gruppi consiliari

I consiglieri sono organizzati in gruppi ai quali sono assicurati mezzi adeguati per lo svolgimento delle loro funzioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento del consiglio.

I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

Ciascun consigliere deve comunicare al presidente del consiglio comunale eletto, il gruppo del quale intende far parte o se intende restare indipendente.

Ogni gruppo comunica il nominativo del capogruppo al presidente del consiglio. Sino a quando tale nominativo non sarà comunicato, si ritiene tale il consigliere che, tra gli appartenenti al gruppo stesso, abbia riportato il maggior numero di voti individuali.

Le modalità di organizzazione e funzionamento dei gruppi sono demandati al regolamento del consiglio comunale.

Art. 35

Commissioni consiliari permanenti

Il consiglio comunale può istituire commissioni consiliari permanenti, formate da, almeno, tre componenti eletti, con voto limitato a due, le quali esercitano attività istruttoria obbligatoria nelle materie ad esse assegnate dal consiglio comunale.

Le commissioni, esaurita l'istruttoria, presentano al consiglio comunale una relazione sul lavoro svolto e sugli orientamenti assunti. Il parere delle commissioni è obbligatorio, ma non vincolante.

Il compimento dell'istruttoria deve essere effettuato entro tre giorni dalla seduta consiliare, scaduti i quali il

consiglio comunale delibera, comunque, sulle proposte inerenti le predette materie.

Art. 36

Commissioni speciali, di controllo e di garanzia

Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può, per singoli atti, nominare commissioni speciali, di controllo e di garanzia, determinandone le attribuzioni, la composizione e la durata. Le stesse esplicano le funzioni ad esse demandate secondo le modalità previste dal regolamento interno del consiglio comunale.

La presidenza delle commissioni di cui al precedente comma è attribuita ad un membro delle minoranze, con criterio, ove possibile di rotazione.

Art. 37

Giunta

La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e nell'attuazione degli indirizzi generali stabiliti dal consiglio comunale.

La giunta è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero di quattro assessori.

Il sindaco nomina gli assessori, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, e ne dà comunicazione al consiglio comunale entro dieci giorni dall'insediamento.

Sulla composizione della giunta, il consiglio comunale può esprimere formalmente le proprie valutazioni.

Il Sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

È assessore anziano, ad ogni fine previsto dal presente statuto e dalla legge, il componente della giunta più anziano di età che, in assenza anche del vice-sindaco, sostituisce il sindaco assente o impedito.

Il sindaco può attribuire deleghe agli assessori, al fine di consentire una cura più puntuale ed efficace delle varie branche dell'amministrazione.

La delega, tuttavia, non comporta trasferimento di funzioni.

Art. 38

Cessazione dalla carica di assessore

I singoli componenti della giunta cessano dalla carica per dimissioni, per revoca da parte del sindaco, per la perdita dei requisiti previsti o per altre cause stabilite dalla legge.

La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.

Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta.

Art. 39

Mozione di sfiducia

Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due terzi dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione è approvata ne consegue l'immediata cessazione degli organi del comune e si procede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del comune, nonché all'amministrazione dell'ente con le modalità dell'articolo 11 della legge regionale 11 settembre 1997, n. 35.

La mozione di sfiducia non può essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi centottanta giorni del mandato medesimo.

Art. 40

Competenze della giunta

Sono riservate alla giunta le deliberazioni che riguardano:

- 1) il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e la dotazione organica;
- 2) la determinazione e la variazione delle aliquote dei tributi comunali e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- 3) la concessione dei servizi socio-assistenziali;
- 4) le azioni e le resistenze in giudizio;
- 5) gli atti di indirizzo in materia di acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari non preceduti da atti di programmazione e di gestione generali;
- 6) i piani attuativi urbanistici che non implicino varianti agli strumenti generali;
- 7) l'approvazione dei progetti dei Lavori Pubblici
- 8) gli atti di indirizzo specifico con riferimento alle transazioni;
- 9) i contributi, le indennità, i compensi, qualora non ricorrano condizioni di mera attuazione legislativa, regolamentare o indirizzo espresso;
- 10) i provvedimenti di mobilità esterna e distacco temporaneo;
- 11) le riassunzioni di personale dimessosi volontariamente;
- 12) i provvedimenti di alta discrezionalità.

Art. 41

Funzionamento della giunta

La giunta è convocata dal sindaco senza alcuna particolare formalità.

La giunta si riunisce in seduta non pubblica e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.

Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

In caso di assenza o impedimento del sindaco presiede il vice-sindaco o, in caso di sua contemporanea assenza, l'assessore più anziano per età.

Art. 42

Il sindaco

Il sindaco è capo dell'amministrazione e legale rappresentante dell'ente.

In tale veste rappresenta l'ente all'esterno e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, nonché all'esecuzione degli atti.

È, inoltre, ufficiale di governo per le funzioni di competenza statale, secondo le attribuzioni demandategli dalla legge.

Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portare a tracolla.

Art. 43

Competenze del sindaco

Al sindaco sono attribuite le competenze non demandate per legge al consiglio e agli altri organi dell'ente.

Il sindaco adotta provvedimenti contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico per prevenire ed eliminare i gravi pericoli per l'incolumità dei cittadini; per la loro esecuzione il sindaco può richiedere al prefetto l'assistenza della forza pubblica.

In casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico ed acustico ovvero quando, a causa di circostanze straordinarie ed eccezionali, si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.

Il sindaco informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali o comunque connesse con esigenze di protezione civile e, a tal fine, si avvale dei mezzi tecnici individuati nei piani provinciali e comunali di emergenza.

Il sindaco adotta, altresì, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale ed igiene per motivi di sanità e di sicurezza pubblica.

Il sindaco convoca e presiede la giunta.

Compete al sindaco la nomina dei vertici burocratici e, pertanto, la nomina del segretario comunale.

Compete, inoltre, al sindaco l'attribuzione degli incarichi di titolari delle posizioni organizzative, la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi non rientranti nella competenza dei responsabili in posizione organizzativa, nonché l'attribuzione degli incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto di quanto previsto, dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi di lavoro di comparto.

Rappresenta in giudizio l'ente, previa autorizzazione da parte della giunta.

Nomina i componenti degli organi consultivi del comune nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

Compete al sindaco, altresì, la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, che non siano legati allo stesso da rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il secondo grado.

Il sindaco può richiedere la convocazione del consiglio comunale ed egli stesso o suo delegato è tenuto a partecipare alle riunioni senza diritto di voto.

Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.

Presenta al consiglio comunale, ogni anno, la relazione sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta, nonché su fatti particolarmente rilevanti e partecipa alla seduta del consiglio dedicata alla valutazione della relazione.

Risponde agli atti ispettivi delle commissioni consiliari entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del comune.

Art. 44

Deleghe del sindaco

Nei casi previsti dalla legge, il sindaco può delegare al vice sindaco ed ai singoli assessori l'esercizio delle sue funzioni.

L'atto di delega è comunicato al consiglio comunale, al prefetto e all'Assessorato regionale delle autonomie locali.

Art. 45

Obblighi di astensione e comportamento degli amministratori

Il sindaco, i consiglieri comunali, gli assessori ed il presidente del consiglio comunale devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al quarto grado, nelle riunioni di giunta e di consiglio comunale.

L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.

Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione fra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei funzionari dell'ente.

Titolo IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 46

Struttura burocratica del comune

La struttura burocratica del comune è suddivisa in aree, servizi e uffici secondo la dotazione organica approvata dalla giunta. L'area è la struttura organizzativa di primo livello aggregante servizi secondo criteri di omogeneità. Essa è coordinata e diretta da un responsabile, titolare di posizione organizzativa. Gli uffici devono essere organizzati secondo i principi di autonomia, efficienza e responsabilità e con i criteri della funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

Art. 47

Responsabili di area

Il comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi politici e i compiti di gestione spettanti ai responsabili di area, titolari di posizione organizzativa investiti delle funzioni di direzione.

I responsabili di area, titolari di posizione organizzativa, sono dipendenti dell'ente inquadrati, nella categoria più elevata presente nel comune, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro.

Ad essi spettano i compiti di natura gestionale e di attuazione di obiettivi e programmi politici, compresa

l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

Gli incarichi vengono attribuiti dal sindaco con propria determinazione, nel rispetto della legge, del contratto collettivo di lavoro vigente e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

La copertura dei posti di responsabile di area in posizione organizzativa o di qualifiche di alta specializzazione può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato.

Fermi restando i requisiti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al precedente comma, sono conferiti previa selezione pubblica, volta ad accertare in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella materia oggetto dell'incarico.

All'incarico sono estese le disposizioni concernenti le incompatibilità e la responsabilità previste per il dipendente di corrispondente qualifica. L'incarico può essere interrotto anticipatamente in qualsiasi momento, con provvedimento motivato del sindaco, qualora risulti inadeguato il livello dei risultati conseguiti.

L'incarico può essere rinnovato con provvedimento motivato contenente la valutazione positiva dei risultati conseguiti e non potrà, comunque, avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco.

Art. 48

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

L'articolazione della struttura organizzativa del comune è disciplinata dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla giunta, nel rispetto dei criteri determinati dal consiglio comunale, e può essere aggiornata ogni qual volta si renda necessario in considerazione di mutate esigenze gestionali e diverse competenze dell'ente, con il solo vincolo della capacità di bilancio, delle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi e delle disposizioni eventualmente dettate dalle norme statali e regionali.

Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, in particolare:

- a) la dotazione organica;
- b) l'assetto della struttura organizzativa;
- c) l'esercizio delle funzioni;
- d) i metodi di gestione operativa;
- e) le forme, le modalità, le procedure e le competenze per l'esercizio dei controlli interni, nonché il soggetto o i soggetti competenti alla valutazione del personale.

Art. 49

Segretario comunale

Il comune ha un segretario titolare, dipendente dal Ministero dell'interno, nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente.

Egli svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e dai regolamenti. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di area e ne coordina l'attività.

Il segretario comunale partecipa alle sedute della giunta e del consiglio con funzioni referenti, consultive e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, se non diversamente stabilito.

Roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte.

Esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco, nel rispetto del ruolo e della funzione con esclusione di quelle a rilevanza squisitamente politica o tecnica.

Art. 50

Vice segretario comunale

Il vice segretario comunale coadiuva il segretario e ad esso sono attribuite tutte le funzioni vicarie del segretario comunale nei casi di assenza o impedimento. I requisiti e le modalità di accesso alla qualifica di vice segretario comunale sono stabilite dal regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Titolo V

CONTABILITÀ E CONTROLLI INTERNI

Art. 51

Bilancio di previsione

L'attività finanziaria del comune è rappresentata dal bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione è deliberato dal consiglio comunale, su proposta della giunta, osservando i principi stabiliti dalla legge.

Il bilancio è redatto secondo le norme vigenti in materia di contabilità pubblica, e allo stesso vengono allegati i documenti previsti dalla legge.

Art. 52

Principi generali del controllo interno

Il comune è impegnato ad attuare i controlli interni.

Il regolamento di contabilità ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ciascuno per l'ambito di competenza, nonché apposito regolamento, possono disciplinare ogni modalità attuativa ed operativa per il funzionamento degli strumenti di controllo interno, compreso il motivato ricorso, nel rispetto della normativa vigente, a forme di convenzionamento con altri comuni e ad incarichi esterni.

Art. 53

Finalità dei controlli interni

Nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa e nel rispetto delle norme vigenti l'ente individua strumenti e metodologie adeguate a:

1) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

2) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

3) valutare le prestazioni dei responsabili di area titolari di posizione organizzativa;

4) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.

Titolo VI I SERVIZI PUBBLICI

Art. 54

Principi generali

Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo civile ed economico della comunità locale.

Il consiglio comunale delibera l'istituzione e l'esercizio dei servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

L'affidamento a terzi e l'esercizio dei servizi pubblici locali, nelle forme di cui alle lettere b), c), d), e), f) del precedente comma, avviene secondo i principi stabiliti dalle leggi di settore, e comunque, osservando le procedure di evidenza pubblica ed il principio di concorrenzialità.

Art. 55

Definizione dei servizi pubblici comunali privi di rilevanza economica

Il comune di Spadafora, ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 5, 43, 114 e 118 della Costituzione, riconosce quali servizi pubblici locali: il servizio idrico, il servizio sanitario, l'igiene pubblica, i servizi sociali, l'istruzione pubblica, la tutela dei beni culturali e delle risorse ambientali e paesaggistiche, i trasporti, la viabilità e gli altri servizi che il consiglio comunale riterrà di preminente interesse generale.

Riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene pubblico.

Conferma il principio che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà, nonché il principio che, in ambito pubblico, devono essere mantenute la proprietà delle reti e la gestione del servizio idrico integrato.

Riconosce al servizio idrico integrato lo status di servizio pubblico locale, privo di rilevanza economica, la cui gestione va attuata secondo gli artt. 31 e 114 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire il diritto universale all'acqua, l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini.

Art. 56

Erogazione dei servizi pubblici

Non è consentita l'erogazione di servizi pubblici in regime di gratuità o a costo inferiore a quello della presta-

zione. Nel caso in cui le riduzioni di tariffa o le esenzioni siano previste da norme regolamentari dell'ente, dovrà comunque essere garantita la copertura della spesa con altre risorse di bilancio da indicare nella relativa deliberazione.

Le agevolazioni richiamate debbono ispirarsi ai criteri concomitanti al disagio sociale e del reddito, secondo le norme contenute in appositi regolamenti dell'ente.

Art. 57

*Contratti di sponsorizzazione,
accordi di collaborazione e convenzioni*

In applicazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 58

Disposizioni finali e transitorie

Il presente statuto sostituisce totalmente lo statuto deliberato con atto consiliare n. 109 del 29 dicembre 1992 ed entrato in vigore il 2 agosto 1993.

L'effetto abrogativo del precedente statuto decorre dall'entrata in vigore del nuovo, fissata nel trentunesimo giorno dalla sua affissione all'albo pretorio *on line* dell'ente.

Lo statuto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione e inserito nel sito istituzionale del comune.

(2017.24.1501)014

STATUTO DEL COMUNE DI ERICE (Libero Consorzio comunale di Trapani)

Modifiche

Lo Statuto del comune di Erice è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 39 del 17 settembre 2004.

Successive modifiche sono state pubblicate nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 15 del 24 marzo 2006 e nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 36 del 31 luglio 2009.

Con deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 5 marzo 2013, sono state apportate le seguenti modifiche:

“Art. 26

Revoca del presidente del consiglio comunale

(Introduzione nel citato articolo del seguente comma):
“2.bis. Nei confronti del presidente del consiglio comunale può essere presentata, secondo le modalità del comma seguente, una mozione motivata di revoca ai sensi dell'art. 11 bis della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, nel testo introdotto dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 6. La mozione di cui al presente comma deve essere votata per appello nominale ed approvata da almeno i due terzi dei componenti del consiglio”.

Art. 30

Convocazione del consiglio

(Nuovo testo del comma 6)

6. La consegna degli avvisi deve sempre risultare da dichiarazione del messo comunale o secondo le altre forme previste dal codice di procedura civile e dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Art. 61

Composizione e nomina

(Nuovo testo che sostituisce la vecchia versione dell'articolo):

1. La giunta è composta dal sindaco e da un numero massimo di assessori, di cui uno è investito della carica di vice sindaco, che non deve essere superiore al 20 per cento dei componenti del consiglio comunale, e, comunque, non deve essere inferiore a quattro.

2. La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi.

3. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.

4. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali.

5. Il vice sindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

6. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio comunale.”.

Con deliberazione consiliare n. 29 del 12 marzo 2013, sono state apportate le seguenti modifiche:

“Art. 50

Indennità, gettoni di presenza e permessi

(Nuovo testo)

1. L'entità, i tipi di indennità, i gettoni di presenza, i permessi spettanti a ciascun consigliere sono stabiliti dalla legge.

(Commi 2, 3 e 4 abrogati)

Art. 69

Attribuzioni della giunta

(Cassazione lett. y del comma 1)

Art. 99

Direttore generale

Articolo abrogato.

TITOLO IV - CAPO XVI - Il difensore civico
(da art. 170 a art. 174: abrogati)

Art. 175

Indennità di funzione – Disposizione transitoria

1. Dal mese successivo all'entrata in vigore del presen-

te articolo, il compenso del difensore civico ancora in carica, e fino alla naturale scadenza, è rideterminato nella misura pari a quella effettivamente percepita nello stesso periodo dagli assessori comunali, con esclusione di qualunque tipo di maggiorazione.”.

(2017.22.1439)014

STATUTO DEL COMUNE DI TERRASINI
(Città metropolitana di Palermo)

Modifica

Lo statuto del comune di Terrasini è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 22 del 21 maggio 2004.

Con deliberazione di consiglio comunale n. 39 del 4 maggio 2017 il suddetto statuto è stato modificato come segue:

“Art. 19

Commissioni consiliari di studio e consultive

1) Sono previste in seno al consiglio comunale, ai

sensi delle vigenti disposizioni di legge, le seguenti commissioni di studio nominate dal consiglio comunale:

– 1^a Commissione consiliare affari generali, polizia municipale, pari opportunità, sport, turismo, istruzione e cultura;

– 2^a Commissione consiliare: lavori pubblici, urbanistica, edilizia scolastica e tutela dell'ambiente, attività produttive;

– 3^a Commissione consiliare: programmazione economica, bilancio, patrimoni, finanza, agricoltura, pesca, interventi sociali e lavoro”.

(2017.22.1394)014

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.
ALCAMO - Toyschool di Santanneria Rosa - via Vittorio Veneto, 267.	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Libreria "Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Strocio Agostino - via Catania, 13.	PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanina Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matriona Giacinto & Matriona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CATANIA - Libreria La Paglia - via Etna, 393/395.	SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenza, 61.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
MAZARA DEL VALLO - "Elli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/0.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.	
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.	

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2017

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 81,00
— semestrale	€ 46,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 166,00 + I.V.A. ordinaria
Abbonamento semestrale	€ 91,00 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 3,50 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,00 + I.V.A. ordinaria

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata	€ 0,15 + I.V.A. ordinaria
--	---------------------------

Per l'estero i prezzi di abbonamento e vendita sono il doppio dei prezzi suddetti

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato, a mezzo **bollettino postale**, sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione della *Gazzetta* non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l'intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1° luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

Si fa presente che, in atto, l'I.V.A. ordinaria viene applicata con l'aliquota del 22%.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 15,45 alle ore 17,15. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 1,15

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione